

ASSOCIAZIONE "CENTRO SVILUPPO DELLA PERSONA"

Taranto - Via Regina Margherita, 40

Codice Fiscale - P.IVA 03240540736

VERBALE DI ADUNANZA

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA GENERALE DEI SOCI

Il giorno 07 giugno 2025, alle ore 19.00 circa, in teleconferenza sulla piattaforma Zoom del Centro Sviluppo della Persona, si è tenuta in seconda convocazione, un'adunanza dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Modifica dello Statuto per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore: art. 14 "Assemblea Generale".

Assume la presidenza dell'Assemblea Il sig. Domenico D'Erchia, che

CONSTATA E DÀ ATTO -

- che è presente la maggioranza degli Associati:
- che è presente il Presidente in carica il sig. Domenico D'Erchia
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Il Sig. Vincenzo Mandrillo, che accetta.

Prende la parola il Presidente comunicando all'Assemblea la necessità di una ulteriore modifica dello Statuto Sociale stante la richiesta di integrazioni ricevuta dal Dipartimento Welfare della Regione Puglia, in merito al procedimento avviato per l'iscrizione al RUNTS. In particolare, l'art.14 dello Statuto vigente riconosce la facoltà dei soci a richiedere la convocazione dell'organo assembleare, precisando che tale facoltà spetti ad un numero di

socie pari ad almeno 1/5 dell'intera compagine sociale. Visto che il Codice del Terzo Settore (d. lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni) non dice nulla di specifico salvo richiamare criteri di democraticità, visto che il Codice Civile all'art. 20 in materia di associazioni ed art. 2367 in materia di società di capitali indica, invece, tale quorum in "ALMENO UN DECIMO DEGLI ASSOCIATI", si propone all'Assemblea di modificare l'art.14 vigente adottando il predetto quorum di almeno un decimo.

Si apre quindi la discussione assembleare, al termine della quale il Presidente invita l'Assemblea a deliberare la predetta modifica dell'art.14. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA-

di modificare l'art. 14 da "... L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un quinto dei soci più uno o quando..." a "... L'Assemblea è inoltre convocata con richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o quando i Presidenti e l'Equipe Direttiva lo ritengono necessario".

Segue da parte del Presidente dell'Assemblea la lettura dello Statuto integrale, così come modificato, che si compone di numero 34 (trentaquattro) articoli e viene allegato nella sua integrità al presente verbale. Infine, il Presidente Domenico D'Erchia viene incaricato di procedere alla registrazione del presente atto e di procedere ai successivi adempimenti necessari ad ottenere l'iscrizione al RUNTS

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

TARANTO, 07 Giugno 2025

D'ERCHIA DOMENICO, Presidente

MANDRILLO VINCENZO, Segretario



"Centro Sviluppo della Persona APS"

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Centro Sviluppo della Persona APS"**.

Esso assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi ad altre Associazioni di Antropologia Personalistica Esistenziale e a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'Associazione ha la propria sede centrale in Taranto, alla via Regina Margherita civico 40. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune di Taranto (TA) non costituiscono modificazioni dello Statuto, e possono essere deliberate dall'Organo di Amministrazione (Equipe Direttiva) che le delibera a maggioranza assoluta dei componenti, dandone comunicazione agli uffici competenti e pronta informativa ai soci. L'Associazione può avere altre sedi in Italia ed all'estero che ad essa saranno collegate da legami giuridici ed economici, con delibera assembleare, su iniziativa dei Presidenti, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'acronimo APS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

L'Associazione è privata e libera, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione Italiana, e tale vuole restare, rifiutando per statuto qualunque tentativo di trasformazione che leda il carattere di privatezza e libertà della predetta istituzione.

Tutte le attività formative sono riservate e finalizzate ai Soci dell'Associazione.

ARTICOLO 2 – Statuto

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5 – Finalità e attività

L'organizzazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di promuovere e diffondere l'Antropologia Personalistica Esistenziale (APE) per lo sviluppo e il benessere della Persona.

Le attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017, secondo le lettere d) e i) dell'articolo 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni.*

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- *promuovere, creare, ed organizzare corsi di formazione per Counselor in Antropologia Personalistica Esistenziale;*

- *promuovere, creare, ed organizzare conferenze, laboratori e seminari esperienziali ed esistenziali inerenti ai temi di cui alla finalità istituzionale dell'ente;*

- *promuovere, creare, ed organizzare corsi sia individuali che collettivi, sia online che offline per lo sviluppo ed il benessere della Persona;*

- *produrre e diffondere contenuti editoriali sia online che offline, sia tradizionali (libri, riviste, comunicati stampa etc.) che multimediali, digitali e web nell'ambito della finalità istituzionale dell'Ente.*

L'Associazione "Centro Sviluppo della Persona" persegue tali finalità seguendo l'esperienza dei propri maestri, così riassunte:

- 
- 1) Sviluppare e realizzare i sogni ed i valori proposti dai nostri Maestri, il dott. Giuseppe Coschignano, già fondatore dell'IPAIS e dell'Associazione Ben Essere Persona, collegate alla S.U.R., e il prof. Antonio Mercurio, fondatore della S.U.R., e creatore con la moglie Paola Sensini Mercurio dell'Antropologia Personalistica Esistenziale, della Sophia-analisi, della Sophia-art e della Cosmo-art, che intendono favorire la crescita e la progettualità integrale della Persona nelle sue varie dimensioni: fisica, psichica, esistenziale e cosmica, sia a livello individuale sia di coppia ed in rapporto con la società per realizzare una migliore qualità della vita e per creare coralmemente la Bellezza che non muore mai. A tal fine si precisa che per Persona s'intende: "Un principio spirituale unificatore, dotato di libertà ed identità propria, che è fine a sé stesso e a nessun altro ed i cui elementi costitutivi sono la capacità d'amare se stesso e la capacità di amare gli altri".

A tale scopo si avvale:

- a) della visione Antropologica Personalistica Esistenziale del Prof. Antonio Mercurio, Presidente della S.U.R., e, in particolare, dei metodi da lui ideati della Sophia-analisi, della Sophia-art e della Cosmo-art, tendenti a realizzare "la vita come dono e non come furto", "la vita come opera d'arte" e "la creazione della Bellezza immortale, quella che non muore mai";
 - b) dei contributi della psicologia, della psicoterapia, dell'antropologia, della sociologia, della psichiatria, della medicina, della filosofia e delle altre scienze umane, coordinandoli armonicamente tra loro;
 - c) dei contributi delle scienze e delle pratiche alternative alla medicina ufficiale quali l'omeopatia, l'iridologia, la fitoterapia, la naturopatia, l'osteopatia, l'EFT, etc.;
- 

- d) dei contributi delle pratiche orientali finalizzate al riequilibrio energetico per il benessere globale della persona quali lo yoga, l'agopuntura, lo shiatsu, la riflessologia, la macrobiotica, etc.;
- e) dei contributi delle varie forme artistiche e religiose attraverso le quali l'essere umano esprime il proprio mondo interiore e la propria creatività.
- 2) Consentire di portare a compimento la formazione degli allievi degli Istituti S.U.R. previa domanda di iscrizione e ammissione e riservandosi la convalida degli obiettivi raggiunti, oltre ad offrire un percorso di crescita personale esistenziale denominato "Scuola di Vita" secondo i principi e i valori dell'Antropologia Personalistica Esistenziale.
 - 3) Attivare la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti poiché il loro lavoro può contribuire in particolar modo alla prevenzione del disagio sociale e alla crescita integrale della Persona. L'Associazione si avvarrà a tal fine di tutte le forme contemplate dalle norme vigenti, quali richieste d'autorizzazioni al Ministero competente e convenzioni con i singoli Istituti e/o Distretti Scolastici.
 - 4) Parallelamente alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti, finalità importante dell'Associazione è l'attività rivolta ai ragazzi ed ai giovani. L'Associazione intende promuovere qualsiasi tipo di attività (culturali, artistiche, pedagogiche, etc.) all'interno ed all'esterno della scuola affinché si realizzi una loro crescita autentica ed armonica.
 - 5) Favorire lo sviluppo e la diffusione della "cultura dell'amore" come affermazione piena della progettualità della Persona considerata nella sua totalità e nella sua appartenenza cosmica e non suddivisa nelle singole sue parti: il sintomo non va combattuto in sé ma sentito come espressione di un disagio più generale, un segnale del "Se" che richiede l'accettazione autentica delle "Leggi della vita" e la creazione della Bellezza Seconda.
 - 6) Sostenere la creazione e lo sviluppo di strutture (comunità, centri di accoglienza, asili cosmoartistici, centri per anziani, per psicotici ed altro) finalizzate alla cura e alla crescita della Persona e del suo progetto cosmico.
 - 7) L'Associazione si propone infine l'importante scopo di contribuire alla formazione di un'anima corale, partendo dalla Puglia, secondo i principi dell'Antropologia Personalistica Esistenziale, come parte preziosa dell'unico organismo vivente proposto da Antonio Mercurio.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche "Equipe Direttiva") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 6 – Attività di ricerca

Per favorire lo sviluppo delle finalità suddette, l'Associazione costituisce più Dipartimenti di ricerca, studio e sperimentazione quali:

- Dipartimento di ricerca, studio e sperimentazione sulla vita prenatale, che sempre più risulta determinante per la vita successiva di tutti gli esseri umani;
- Dipartimento di ricerca, studio e sperimentazione nel campo delle tossicodipendenze (fumo, alcol, droga...);
- Dipartimento di ricerca, studio e sperimentazione nel campo del comportamento alimentare;

- Dipartimento di ricerca, studio e sperimentazione sulle relazioni di coppia;
- Dipartimento di ricerca, studio e sperimentazione delle pratiche orientali e occidentali di riequilibrio energetico;
- Dipartimento di ricerca, studio e sperimentazione in scienze e tecnologie;
- Ulteriori dipartimenti per coltivare gli specifici settori di interesse dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 7 – Ammissione dei soci

Sono Soci i fondatori dell'Associazione e tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Equipe Direttiva, su domanda obbligatoria dell'interessato, presentata ai Presidenti, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Equipe Direttiva comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto all'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.lgs. 117/2017, tale riduzione dovrà essere integrata entro un anno, trascorso il quale, permanendo la mancanza, l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

ARTICOLO 8 – Diritti e doveri dei soci

L'Associazione è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere liberamente, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, ed in regola con il pagamento della quota associativa, gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi, secondo il proprio status di socio, oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- *svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;*
- *versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;*
- *prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto all'articolo 33 del presente Statuto.*
- *astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione;*
- *non partecipare o collaborare con altre strutture associative o Enti che abbiano scopi e svolgano attività in opposizione o incompatibili con le finalità previste dal presente Statuto, salvo specifica autorizzazione dei Presidenti.*

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ARTICOLO 9 – Status dei soci

In considerazione del percorso formativo necessario ad ottemperare alle finalità riportate nell'articolo 5 del presente statuto, l'Associazione è costituita da tre categorie di Soci:

- Onorari;
- Effettivi;
- Fruitori.

1) I **Soci Onorari** sono coloro che essendosi distinti per particolari meriti nei confronti dell'Associazione e/o essendosi prodigati per la crescita, il benessere e lo sviluppo della Persona secondo il pensiero di Antonio Mercurio, su invito dei Presidenti, fanno domanda di ammissione come Soci dell'Associazione.

Annualmente l'Assemblea, in base all'equilibrio di bilancio, può esonerarli dal versamento annuale della quota.

2) I **Soci Effettivi** sono i Soci fondatori che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione ed in seguito tutti coloro che abbiano conseguito diploma in Antropologia Personalistica Esistenziale, formazione in Sophia-analisi, in Sophia-art e in Cosmo-art, in regola con il versamento delle quote associative e con la partecipazione alle attività di formazione permanente, come previsto dall'articolo 10 del presente statuto. L'ammissione dei Soci Effettivi viene adottata per delibera dell'Equipe Direttiva, previa valutazione dei Presidenti in relazione alla domanda di ammissione corredata di curriculum.

Tutti i Soci Effettivi che svolgono la propria attività professionale nei locali dell'Associazione, hanno diritto ad utilizzarli con modalità definite dall'Equipe Direttiva, compatibilmente con le attività dell'Associazione stessa.

Delle attività professionali svolte nei locali dell'Associazione ogni Socio è responsabile in prima persona ed esonera l'Associazione da qualunque responsabilità.

Per detto utilizzo verrà chiesto ai Soci un contributo minimo a titolo di partecipazione alle spese di gestione delle sedi, commisurato alla durata e all'entità di tale utilizzo, e definito dall'Equipe Direttiva. I Soci Effettivi, avendo scelto di assumere la responsabilità corale nei confronti dell'Associazione, si impegnano inoltre alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, eventualmente con contributi mensili, utili a sostenere la copertura dei costi di gestione delle sedi.

3) I **Soci Fruitori** sono coloro che partecipano alle attività dell'Associazione nei suoi molteplici aspetti culturali e formativi, accettandone le finalità e le metodologie di lavoro. Hanno diritto tra l'altro a ricevere materiale formativo e informativo. L'ammissione dei Soci

Fruitori viene adottata su delibera dell'Equipe Direttiva, previa valutazione dei Presidenti in relazione alla domanda di ammissione corredata di curriculum.

ARTICOLO 10 – Formazione permanente

L'Associazione opera secondo una metodologia che tende a stimolare la partecipazione e la responsabilizzazione di tutte le persone coinvolte nelle sue attività ed in primo luogo dei Soci Effettivi. A tale scopo sono previsti per i Soci Effettivi incontri periodici di supervisione di gruppo tendenti a valorizzare le esperienze di ciascuno armonizzandole con quelle degli altri, non solo al fine di promuovere l'energia e la creatività corale nella soluzione dei singoli problemi e nello sviluppo della progettualità personale e corale, ma anche particolarmente per rafforzare l'appartenenza all'Associazione, la condivisione dei suoi valori e la partecipazione alla creazione dell'anima corale.

È impegno dei Soci Effettivi assumere la propria formazione permanente e il proprio aggiornamento professionale.

ARTICOLO 11 – Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione, come meglio specificato all'articolo 31 del presente statuto.

ARTICOLO 12 – Durata del rapporto associativo

La durata del rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Equipe Direttiva che provvederà all'annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell'anno sociale in corso purché effettuato con almeno un mese in anticipo. In ogni caso le dimissioni non liberano il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso e/o eventuali quote arretrate o altri oneri.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Equipe Direttiva, per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all'assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ARTICOLO 13 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- i Presidenti;
- i Responsabili delle sedi dell'Associazione;
- l'Organo Amministrativo denominato Equipe Direttiva;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Direttore Didattico;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione.

ARTICOLO 14 - L'Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. È convocata almeno una volta all'anno dai Presidenti dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo attraverso il Calendario delle attività dell'Associazione da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda

convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata con richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o quando i Presidenti e l'Equipe Direttiva lo ritengono necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, e conservato a cura dell'Equipe Direttiva, in libera visione a tutti i soci che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 33 del presente statuto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l'Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o in caso di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 15 – Compiti dell'assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 28 del presente Statuto e la relazione di missione (quando prevista);
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) ratifica la sostituzione dei membri dell'Equipe Direttiva dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dall'Equipe Direttiva, tra i Soci Effettivi aventi i requisiti richiesti;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- j) delega l'Equipe Direttiva a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.

Laddove l'Associazione dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500, le competenze dell'assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Tale deroga dovrà essere oggetto di modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 16 – Validità delle assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi ad almeno 24 ore di distanza, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500.

Per i soci collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

- 1 voto fino a 100 associati o aderenti;
- 2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
- 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
- 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
- 5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri dell'Equipe Direttiva non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ARTICOLO 17 – Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 18 - I Presidenti

I Presidenti, sono nominati dall'Assemblea tra i Soci Effettivi che abbiano già svolto un intero mandato quali componenti dell'Equipe Direttiva o anche quali Presidenti di altre associazioni di Antropologia Personalistica Esistenziale che abbiano partecipato alla vita dell'Associazione in qualità di Soci Effettivi per almeno 2 (due) anni; durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

I Presidenti sono entrambi titolari della rappresentanza legale dell'Associazione con firma disgiunta, si integrano armoniosamente, si sostituiscono reciprocamente nei casi di assenza di uno dei due, si coadiuvano strettamente nelle varie attività dell'Associazione e possono

ricoprire, per decisione condivisa, compiti specifici diversi quali ad esempio gli adempimenti tributari o l'ordinaria operatività bancaria.

Di comune accordo stabiliscono all'inizio del loro mandato chi dei due rivestirà un ruolo determinante nelle occasioni di differenti orientamenti e si impegnano ad attenersi a tale decisione.

Qualora uno dei Presidenti per qualsiasi causa dovesse rassegnare le dimissioni, l'altro avocherà a sé tutti i compiti previsti dalla carica, fino al termine del mandato.

I Presidenti hanno la facoltà di convocare le Assemblee Generali e le riunioni dell'Equipe Direttiva, di cui fanno parte, e ne presiedono tutte le sedute.

I Presidenti sovrintendono l'attività e l'indirizzo scientifico-antropologico-culturale dell'Associazione; sovrintendono, unitamente al Direttore Didattico, ai corsi formativi; gestiscono ed amministrano l'Associazione sulla base delle direttive degli organi associativi, riferendo all'Equipe Direttiva in merito all'attività compiuta; promuovono ogni iniziativa e provvedimento tendente al conseguimento dei fini dell'Associazione.

I Presidenti inoltre vigilano e curano l'osservanza delle norme statutarie, adempiono a tutte le altre funzioni che siano a loro affidate dai competenti organi sociali e dal presente Statuto; possono delegare ad altro socio effettivo il compimento di determinati atti; Siglano patti, accordi e convenzioni; possono contrarre obbligazioni in nome e per conto della Associazione, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari: tali facoltà possono essere delegate in parte o in tutto ad altre persone all'uopo designate.

In occasione dell'approvazione del bilancio successivo al terzo esercizio, i Presidenti convocano l'assemblea per l'elezione dei nuovi Presidenti e dell'Equipe Direttiva.

ARTICOLO 19 – Responsabili delle sedi

I Responsabili delle sedi sono eletti, tra i Soci Effettivi, dall'Assemblea, se i Presidenti ritengono opportuno proporre la nomina, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Essi costituiscono l'espressione locale dell'Associazione e pertanto devono attenersi scrupolosamente alle deliberazioni, direttive e linee di indirizzo emanate dall'Assemblea, dai Presidenti e dall'Equipe Direttiva.

In particolare devono:

- a) osservare lo Statuto e l'eventuale Regolamento Interno adottati dall'Associazione;
- b) promuovere la condivisione delle attività territoriali informando periodicamente i Presidenti con almeno due comunicazioni scritte annuali con oggetto "Attività territoriali in essere", indicando il periodo di riferimento.

ARTICOLO 20 – L'Organo di Amministrazione (Equipe Direttiva)

L'Associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Equipe Direttiva"). La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all'interno dell'Equipe Direttiva devono possedere lo status di Socio Effettivo che definisce i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'Equipe Direttiva è composta da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari) eletti dall'assemblea tra i propri associati oltre i Presidenti dell'Associazione. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione. In caso di decadenza di uno o più amministratori l'Equipe Direttiva rimane in carica, senza necessità di reintegro, fino a che non risulti inferiore al minimo di 3 componenti; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Equipe Direttiva è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità sull'argomento in votazione i Presidenti, se in accordo, definiscono un voto comune determinante. Diversamente l'argomento non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

L'Equipe Direttiva deve essere convocata attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea:

- *redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;*
- *elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;*
- *si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione ed i soci;*
- *provvede alla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;*
- *delibera sull'esclusione degli associati.*

Ai componenti degli organi sociali può essere attribuito un compenso, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Tale compenso dovrà essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque inferiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni (ad eccezione dei compensi per i componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, i quali potranno invece ricevere un compenso di mercato).

La corresponsione al titolare di una carica sociale di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l'incarico rivestito, è ammessa ponendo particolare attenzione ad eventuali profili di conflitto di interesse (articolo 27 comma 1 D.lgs. 117/2017), al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (articolo 8 commi 2 e 3 lettera a) D.lgs. 117/2017), nonché a tutte le altre limitazioni previste dal D.lgs. 117/2017 inerenti al lavoro subordinato/parasubordinato, alle collaborazioni autonome di qualsiasi natura e all'acquisto di servizi.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Equipe Direttiva ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 28 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 21 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea, fra i Soci Effettivi, su proposta dei Presidenti, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Segretario Generale cura l'osservanza del Regolamento; collabora direttamente con i Presidenti per assicurare il normale svolgimento delle attività dell'Associazione; si coordina con l'attività dell'Equipe Direttiva e dei Presidenti, decidendo su tutte le relative questioni pratiche di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 22 – Il Direttore Didattico

Il Direttore Didattico è eletto dall'Assemblea, fra i Soci Effettivi, su proposta dei Presidenti, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Direttore Didattico, su indicazione dei Presidenti, coordina l'attività formativa didattica per i corsi teorici; verifica la qualità sul piano scientifico delle attività dell'Associazione; decide sulle questioni pratiche relative al normale svolgimento accademico; assiste i Presidenti nell'impostazione e valutazione generale dell'attività formativa e informativa.

ARTICOLO 23 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea, fra i Soci Effettivi, su proposta dei Presidenti, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere sovrintende la contabilità sociale secondo le indicazioni dell'Equipe Direttiva, controlla la tenuta dei libri contabili e cura l'adempimento agli oneri associativi; coadiuva i Presidenti e l'Equipe Direttiva nella preparazione del bilancio annuale e del bilancio di previsione.

ARTICOLO 24 – Organo di Controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Articolo 25 – Organo di revisione legale dei conti

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ARTICOLO 26 – Patrimonio

Le risorse economiche e il Patrimonio dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall'articolo 7 del D.lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non trasferibili.

Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione, al fine dell'eventuale ottenimento della personalità giuridica, deve essere costituito da una somma pari a euro 15mila, liquida e disponibile.

ARTICOLO 27 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2/3 del D.lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
- salvo che tali prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l'Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

ARTICOLO 28 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal 1° agosto al 31 luglio d'ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Equipe Direttiva e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'Equipe Direttiva documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 29 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 30 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 31 - Volontari - Assicurazione

L'Associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente a cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei

volontari di cui all'art. 18 del D.lgs. 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.lgs. 117/2017, non prevede esclusione.

ARTICOLO 32 - Scioglimento o Estinzione dell'Ente e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione o estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017, su deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 33 - Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'Associazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte)
2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l'Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui)

l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Equipe Direttiva, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'Equipe Direttiva. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto all'Equipe Direttiva con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Responsabile Legale dell'Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte dell'Equipe Direttiva della richiesta scritta.

ARTICOLO 34 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dalle leggi vigenti in materia e dall'eventuale Regolamento Interno.

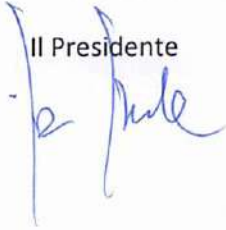
Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

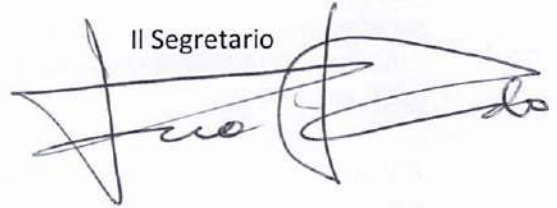
Taranto, 07 Giugno 2025

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

Il Segretario

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping 'S' shape that loops around and ends with a small 'a'.